

REGOLAMENTO N. 1082/67/CEE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1967
relativo alla fissazione dei prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 193/66/CEE della Commissione, del 30 novembre 1966, relativo alla fissazione dei prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾, e gli ulteriori regolamenti che l'hanno modificato,

Considerando che, in funzione dei prezzi d'offerta di cui la Commissione ha preso conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati in conformità della tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi, di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE ed all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento per il periodo ivi indicato con riserva di una modificazione durante tale periodo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

⁽¹⁾ GU n. 220 del 30. 11. 1966, pag. 3736/66.

ALLEGATO

**Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 1° al 15 gennaio 1968
in u.c./100 kg**

1 u.c. = 50 FB = 4 DM = 4,93706 FF = 625 Lit. = 50 FL = 3,62 Fl.

Numero tariffario ripreso nell'allegato al regolamento n. 166/66/CEE	Grecia		Paesi terzi
	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono direttamente trasportati da questo paese nella Comunità	
07.01 ex N (II)	nihil	2,765	2,065
07.03 ex A (II)	nihil	2,765	1,965
ex 15.07 (A) (I) (a)	0,960	17,153	17,153
ex 15.07 (A) (I) (b)	1,800	24,729	24,729
ex 15.07 (A) (II)	nihil	12,570	12,570
ex 15.17 (A) (I)	nihil ⁽¹⁾	6,285 ⁽²⁾	6,285 ⁽²⁾
ex 15.17 (A) (II)	nihil ⁽¹⁾	10,056 ⁽²⁾	10,056 ⁽²⁾
ex 23.04 (A)	nihil ⁽¹⁾	1,006 ⁽²⁾	1,006 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo.

⁽²⁾ Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE